



TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE

seconda sezione civile

Il Tribunale di Udine, riunito in camera di consiglio, mediante collegamento da remoto a mezzo dell'applicazione Microsoft Teams, ex art. 23 c. 9 D.L. n. 137/2020, composto dai magistrati:

dott. Gianpaolo Fabbro

Presidente

dott. Annalisa Barzazi

Giudice relatore

dott. Gianmarco Calienno

Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso ex art. 160 legge fall., depositato in data 14.7.2022 da **IMPRESA MACOR DI MACOR CRISTIAN E C. S.N.C.** (C.F. 02436810309), con sede ad Aquileia (Udine), in Piazza Pirano n. 15, in persona del socio amministratore Cristian Macor, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Forte del Foro di Napoli, con il quale è stata richiesta, a norma del comma VI dell'art. 161 legge fall., la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo con riserva di presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi II e III dell'art. 161 legge fall.;

letto l'art. 390 del D.L.vo n. 14/2019, a mente del quale *“I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo... depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267....”*;

considerato che dai bilanci degli ultimi esercizi e da quanto esposto nel ricorso risultano sussistenti le condizioni di ammissibilità desumibili dagli artt. 1, 160, 161 legge fall., giacché:

a) la società ricorrente è certamente imprenditore commerciale e non risulta la sussistenza delle condizioni di esenzione dal fallimento previste dall'art. 1, comma II, legge fall.;

b) la ricorrente assume di versare in stato di crisi, concetto nel quale in ogni caso è ricompreso -ai sensi dell'art. 160, comma III, legge fall- anche lo stato di insolvenza;

c) il ricorso è corredato dal deposito dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dell'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, unica documentazione della quale è necessario il deposito nella prima fase;

rilevato che pende nei confronti della società ricorrente istanza di fallimento proposta da Agenzia delle Entrate-Riscossione, della quale all'udienza ex art. 15 L.F. del 18.7.2022 il giudice relatore ha disposto la riunione al procedimento concordatario, in ossequio al principio dettato dal giudice di legittimità, secondo cui *“La domanda di concordato preventivo ed il procedimento prefallimentare debbono essere coordinati in modo da garantire che la soluzione negoziale della crisi, ove percorribile, sia preferita al fallimento. Pertanto, ove siano contemporaneamente pendenti dinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario, gli stessi possono essere riuniti ex art. 273 c.p.c., anche di ufficio, consentendo una siffatta riunione di raggiungere l'obiettivo della gestione coordinata”* (si vedano Cass., sez. I civ., nn. 4343/2020 e 15094/2019);

ritenuto che, verificati i presupposti di cui ai precedenti punti a), b) e c), il termine richiesto dall'imprenditore per il deposito del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 deve essere concesso dal Tribunale, essendo rimesso al giudizio del Tribunale l'esame in ordine alla sussistenza di “giustificati motivi” solo in ipotesi di richiesta di proroga del termine concesso;

rilevato che la ricorrente non risulta avere proposto analoga domanda con riserva nel biennio precedente;

rilevato che il termine, in presenza di istanze di fallimento nei confronti della società, deve essere di sessanta giorni e non può superare tale limite;

dato atto che, conformemente all'avviso espresso dal giudice di legittimità, se la domanda di concordato preventivo con riserva sia proposta in pendenza di un'istanza di fallimento, la riunione dei procedimenti determinata dal riferirsi le contrapposte domande alla medesima situazione di crisi impone di ritenere che i termini concessi dal giudice per il deposito della proposta, del piano e della documentazione non siano soggetti alla sospensione feriale, in forza di quanto previsto dall'art. 3 della l. n. 742 del 1960 che, attraverso il richiamo all'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941, la esclude per i procedimenti relativi alla dichiarazione e revoca di fallimento (così Cass., sez. I civ., 13.6.2018, n. 15435);

ritenuta l'opportunità della nomina immediata del commissario giudiziale, secondo quanto previsto dal comma VI dell'art. 161 legge fall., tenuto conto che l'impresa è attiva e prospetta anche un piano concordatario con continuità aziendale;

visto l'art. 161 legge fall.;

P.Q.M.

fissa il termine del 12 settembre 2022 per la presentazione della proposta, del piano, della restante documentazione di cui ai commi II e III dell'art 161 legge fall. e comunque della documentazione resa necessaria dalla proposta che in concreto verrà presentata;

nomina commissario giudiziale la dott.ssa Gianna Cimolino (CMLGNN55A56H816L), con studio a Udine, in via dei Rizzani n. 10;

dispone, ai sensi dell'art. 161, comma VIII, legge fall., che il legale rappresentante della ricorrente informi il Tribunale con periodicità mensile (e, quindi, la prima volta entro il 16.8.2022) in ordine alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, avvisando che in caso di violazione di tali obblighi, si applica l'art. 162, commi II e III, legge fall.;

delega sin d'ora la dott.ssa Annalisa Barzazi per la vigilanza sul rispetto degli obblighi informativi periodici, per eventuali audizioni della ricorrente e per riferire in camera di consiglio;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 21 luglio 2022.

Il Presidente.

dott. Gianpaolo Fabbro